



inOpera

D. LGS. N. 231 – 2007

GLI ADEMPIMENTI "ANTIRICICLAGGIO"

NEGLI STUDI DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



FOCUS

SULLE NOVITA' DELLE REGOLE TECNICHE 2025 E

L'AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO ENTRO IL 27.5.2026

ODCEC TRAPANI e MARSALA
20.3.2026

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Introduzione all'argomento
Evoluzione normativa
Finalità e principi



inOpera

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

D. Lgs. 21.11.2007 n. 231

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo

Entrata in vigore : dal 29.12.2007 tranne l'art. 49 (che riguarda i limiti ai contanti che entrò in vigore il 30.4.2008)

PRINCIPALI MODIFICHE

D. LGS. 25.5.2017 n. 90 Attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849

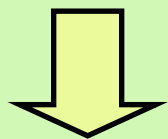
D. LGS. 4.10.2019 n. 125 Attuazione della V Direttiva antiriciclaggio UE 2018/843



inOpera

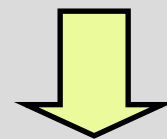
RICICLAGGIO

Prevenzione e contrasto



**Normativa antiriciclaggio
(D.Lgs 231/2007)**

Repressione



Codice penale



**IL RICICLAGGIO
CONSISTE NEL RIMETTERE
IN CIRCOLAZIONE
NELL'ECONOMIA LEGALE
DENARO, BENI O UTILITA' DERIVANTI DA ATTIVITA' ILLECITE
OVVERO
COMPIERE IN RELAZIONE A ESSI ALTRE OPERAZIONI,
IN MODO DA OSTACOLARE L'IDENTIFICAZIONE
DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA**



**CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PROVENIENTI
DA ATTIVITA' CRIMINOSE
PER OCCULTARE O DISSIMULARE LA REALE NATURA**

**ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI,
ESSENDO A CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DA
ATTIVITA' CRIMINOSE**



**LA PARTECIPAZIONE O
L'ASSOCIAZIONE
A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI ANCHE**

**AIUTANDO
ISTIGANDO
CONSIGLIANDO**

**QUALCUNO A COMMITTERLI
OPPURE AGEVOLANDONE L'ESECUZIONE**



IMPIEGO

**DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO CHE HA COMMESSO
O CONCORSO A COMMITTERE IL REATO PRESUPPOSTO
DAL QUALE DERIVA DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA
IN ATTIVITÀ ECONOMICHE O FINANZIARIE
IN MODO DA OSTACOLARE CONCRETAMENTE
L'IDENTIFICAZIONE DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA**



***in*Opera**

AUTORICICLAGGIO

Art. 648 ter codice penale Dal 1 gennaio 2015

**FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE
NON SONO PUNIBILI LE CONDOTTE PER CUI
IL DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITÀ VENGONO
DESTINATE ALLA
MERA UTILIZZAZIONE O AL GODIMENTO PERSONALE**

DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO





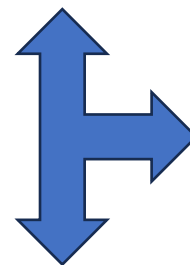
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CARATTERISTICHE

RISPETTO AL

RICICLAGGIO

***IMPIEGO DI SOMME
NON SEMPRE ELEVATE***



***POSSIBILE
DISSIMULAZIONE
SOGGETTIVA NELL'UTILIZZO
DEI FONDI***

***TRASFERIMENTO DI
SOMME TRAMITE CIRCUITI
INFORMALI***



TITOLO I " Disposizioni di carattere generale "

Capo I – Ambito di applicazione artt. 1 - 3

Capo II – Autorità, vigilanza e PA artt. 4 - 11

Capo III – Cooperazione nazionale ed internaz. artt. 12 – 13

Capo IV – Analisi e valutazione del rischio artt. 14 – 16

TITOLO II " Obblighi "

Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela artt. 17 - 48

Sez I artt. 17 – 22 (AVC – titolare effettivo – dichiaraz del cliente)

Sez II artt. 23 – 25 (AVC semplificata e rafforzata)

Sez.III artt. 26 – 30 (AVC già svolta da parte dei terzi)

Capo II Obblighi di conservazione artt. 31 – 34

Capo III Obblighi di segnalazione artt. 35 – 41

Capo IV Obbligo di astensione art. 42

Capo V Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di Istituti di pagamento e di Istituti di moneta elettronica artt. 43 – 45

Capo VI Obblighi di comunicazione artt. 46-47 (anche oggettive)

Capo VII Segnalazione di violazioni art. 48 da parte di dipendenti di PA e imprese >250 dipendenti , da eseguire in autonomia



TITOLO III "Misure ulteriori " (limiti ai contanti) artt. 49 – 51

TITOLO IV " Disp. specifiche per i prestatori di servizi di gioco " artt. 52 - 54

TITOLO V " Disposizioni sanzionatorie e finali "

Capo I Sanzioni penali art. 55

Capo II Sanzioni amministrative artt. 56 – 69

Capo III Disposizioni finali artt. 70 – 75



SANZIONI - FATTISPECIE INCRIMINATRICI

ART. 55 COMMA 1	FALSIFICAZIONE DEI DATI USO DI DATI FALSI, UTILI PER GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI MULTA DA EURO 10.000 A EURO 30.000
ART. 55 COMMA 2	CONSERVAZIONE DI DATI FALSI O NON VERITIERI , UTILI PER GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI MULTA DA EURO 10.000 A EURO 30.000
ART. 55 COMMA 3	CHI ESSENDO OBBLIGATO FORNISCE DATI E INFORMAZIONI FALSE O NON VERITIERE AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA	RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI MULTA DA EURO 10.000 A EURO 30.000
ART. 55 COMMA 4	COMUNICAZIONE AD ALTRI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	ARRESTO DA SEI MESI A UN ANNO AMMENDA DA EURO 5.000 A EURO 30.000



SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 56 COMMA 1	VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA. OMETTENDO DI ACQUISIRE E I DATI E INFORMAZIONI	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 2.000
	VIOLAZIONI GRAVI /RIPETUTE - SISTEMATICHE / PLURIME	DA EURO 2.500 A EURO 50.000
ART. 56 COMMA 1	MANCATA ASTENSIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 2.000
	VIOLAZIONI GRAVI /RIPETUTE- SISTEMATICHE / PLURIME	DA EURO 2.500 A EURO 50.000
ART. 57 COMMA 1	VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 2.000
	VIOLAZIONI GRAVI /RIPETUTE- SISTEMATICHE / PLURIME	DA EURO 2.500 A EURO 50.000
ART. 58 COMMA 1	MANCATA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 3.000
	VIOLAZIONI GRAVI /RIPETUTE- SISTEMATICHE / PLURIME	DA EURO 30.000 A EURO 300.000

ARTICOLO 2 FINALITA' E PRINCIPI

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SI APPLICANO AL FINE DI PREVENIRE L'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO E DI QUELLO ECONOMICO PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL DECRETO DETTA MISURE OBBLIGATORIE PER TUTELARE L'INTEGRITÀ DI TALI SISTEMI E LA CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI DI CHI LO DEVE OSSERVARE

LE MISURE SONO PROPORZIONATE AL RISCHIO IN RELAZIONE AL TIPO DI CLIENTE – ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

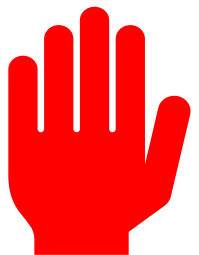
I SOGGETTI OBBLIGATI TENGONO CONTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE O POSSEDUTE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE



IL PROFESSIONISTA CHE NON E' IN GRADO DI RISPETTARE L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, O CHE HA IL SOSPETTO CHE L'OPERAZIONE E' DI RICICLAGGIO O MIRATA AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI

DAL COMPIERLA, E SE L'INCARICO E' STATO GIA' ISTAURATO HA L'OBBLIGO DI PORRE FINE ALLA PRESTAZIONE



L'ASTENSIONE NON OPERA NEI CASI IN CUI I PROFESSIONISTI:

ESPLICANO COMPITI DI DIFESA O RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE DINANZI

AUTORITA' GIUDIZIARIA O IN RELAZIONE A TALE PROCEDIMENTO



IN VIRTU' DELL'ESERCIZIO DEI COMPITI DI DIFESA IL PROFESSIONISTA INCARICATO

- ***Consulente tecnico di parte***
- ***Funzioni di assistenza , difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziaria (comprese le prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria)***

E' ESCLUSO DA



DALL'OBBLIGO DI ASTENSIONE



DALL'OBBLIGO DI S.O.S.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
ARTICOLO 3 SOGGETTI OBBLIGATI

- **INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI**
- **ALTRI OPERATORI FINANZIARI per es. CAMBIOVALUTA**
- **SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA PROFESSIONALE (ABITUALE)
ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTABILITA' E TRIBUTI ANCHE PER I PROPRI ASSOCIATI O
ISCRITTI COMPRESI CENTRI DI SERVIZIO – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI
IMPRENDITORI E COMMERCianti - CAF – PATRONATI**

PROFESSIONISTI OBBLIGATI

- **ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
- **ISCRITTI NELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO**
- **REVISORI LEGALI / SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE**

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
ARTICOLO 3 SOGGETTI OBBLIGATI

I NOTAI e gli AVVOCATI

solo in alcuni casi

quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti operazioni finanziarie – immobiliari - commerciali



- **VALUTE VIRTUALI**

E PRESTATORI DI SERVIZIO DI PORTAFOGLIO DIGITALE (WALLET)

- **AGENTI IMMOBILIARI**

SI AGGIUNGE ANCHE QUANDO INTERVENGONO NELLA

LOCAZIONE DI UN BENE IMMOBILE CON UN CANONE MENSILE = oppure > di € 10.000

- **COMMERCianti DI OPERE D'ARTE**

QUANDO INTERVENGONO IN OPERAZIONI DI VALORE = oppure > di € 10.000



*in*Opera

D. Lgs. 21.11.2007 n. 231

**> 40 categorie di
soggetti obbligati**



**70
articoli di legge**



inOpera

D. Lgs. 21.11. 2007, n. 231

ART.11

ORGANISMI DI AUTO-REGOLAMENTAZIONE

Il ruolo e i documenti del CNDCEC



inOpera

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 NOVITA' D. LGS. N. 90-2017

ART.11

ORGANISMI DI AUTO-REGOLAMENTAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE / DELL'ORDINE

GLI ORDINI PROFESSIONALI

**INTERVERRANNO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CON
L'ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE TECNICHE PER SUPPORTARE GLI
ISCRITTI NELLA**

- INDIVIDUAZIONE**
- COMPrensIONE**
- GESTIONE**
- MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**



inOpera

DOCUMENTI DEL CNDCEC ANNO 2019

Regole tecniche emanate a gennaio 2019

OBBLIGATORIE

Linee guida emanate a maggio 2019

INDICATIVE MA IMPORTANTI DA ADOTTARE PER UNIFORMITÀ DEI COMPORTAMENTI FRA GLI ISCRITTI ODCEC
contengono la modulistica consigliata da AV.0 ad AV.7 (in corso di aggiornamento)

ARGOMENTI TRATTATI :

- autovalutazione del rischio di studio
(artt. 15-16 d.lgs. 231/2007)
- adeguata verifica della clientela
(artt. 17-30 d.lgs. 231/2007)
- conservazione dei documenti - dei dati e delle informazioni (fascicolo del cliente)
(artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)

REGOLA TECNICA



n. 1



n. 2

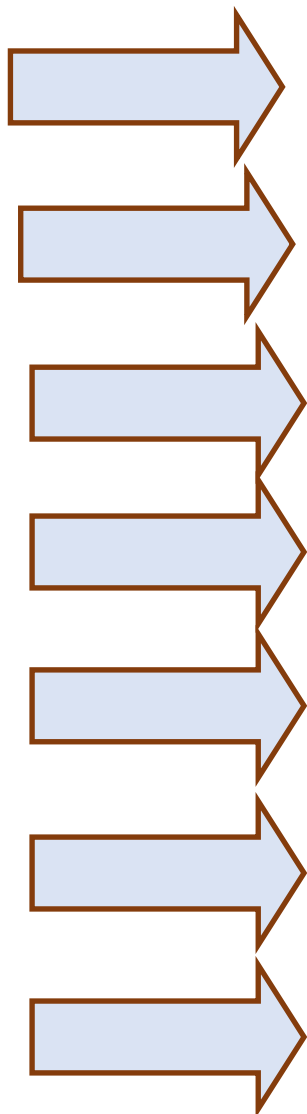


n. 3



inOpera

OBBLIGHI PROFESSIONISTI



AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO (NON OBBLIGATORIA)

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(IDENTIF. CLIENTE-DICHIARAZIONE DEL CLIENTE-SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO)**

ASTENSIONE

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI (FASCICOLO DEL CLIENTE)

COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

FORMAZIONE TITOLARI / RESPONSABILI - COLLABORATORI - DIPENDENTI –TIROCINANTI



inOpera

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
“Antiriciclaggio”

Regola tecnica n.2 del CNDCEC

TABELLE DI SIGNIFICATIVITA' DEL RISCHIO INERENTE

da utilizzare

- **per la misurazione dei rischi dei servizi offerti nell'autovalutazione di studio**
- **per il primo valore da inserire nella scheda di valutazione del rischio del cliente**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO = 1

- *Collegio sindacale senza funzione di revisione legale*
- *Consigli di sorveglianza ex art. 2409 duodecies C.C.*
- *Apposizione visto di conformità su dichiarazioni fiscali (non depositario scritt. contabili)*
- *Predisposizione di interpelli con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali*
- *Risposte a quesiti di carattere fiscale/societario – Pareri pro-veritate*
-  • *Consulente tecnico di parte (NO SOS-NO ASTENSIONE per il diritto alla difesa della parte)*
-  • *Funzioni di assistenza , difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziaria (comprese le prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria)*
-  • *Funzioni di mediazione ed arbitrato*

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO = 1

- ***Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'Autorità che ha provveduto alla nomina***

(ambiti civile – penale – amministrativo – tributario)

Esempi : Curatore, Commissario – Liquidatore giudiziale, Gestore della crisi (di nomina giudiziale), Amministratore giudiziario , CTU, Amministratore di sostegno, Delegato alle operazioni di vendita, Custode giudiziale di beni ed aziende

NUOVO

Incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente (composizione della crisi)

- ***Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria***
- ***Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231-2007***



PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO = 1

NESSUN ADEMPIMENTO

*Predisposizione e/o invio di pratiche varie agli Uffici pubblici competenti (es. R.I. per deposito bilancio – contratti di locazione – **COMUNICA**) che non consentono alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente)*

- *Predisposizione presso gli Uffici pubblici competenti (es. SIAE – Ministeri competenti – CCIAA) di pratiche di prima iscrizione R.I. e rinnovo tutela di diritti (es: marchi – brevetti)*

NUOVO

Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche (anche europee) nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di sorveglianza e audit dei Programmi in favore P.A. o società di cui la PA è committente



inOpera

**D.LGS. 21.11.2007 n. 231
REGOLA TECNICA N.2 CNDCEC
GRADO DI SIGNIFICATIVITA' DEL RISCHIO INERENTE**

AI FINI DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

NEI CASI DI CUI ALLE PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO = 1

IL PROFESSIONISTA ACQUISISCE :

- **Copia del verbale / delibera di nomina**
- **Copia di un valido documento di identità del cliente**
- **Copia del mandato / incarico professionale**
- **Copia della nomina da parte dell'Autorità giudiziaria**

REGOLE DI CONDOTTA PRESTAZIONI A **RISCHIO INERENTE** NON SIGNIFICATIVO REGOLA TECNICA N. 2 TABELLA 1

N	Prestazioni a rischio "non significativo" (salvo diverse situazioni specifiche)	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica	Specifiche
1	Collegio sindacale (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati - deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.)	il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina	1- dal momento della nomina il sindaco diviene organo endosocietario. Nessuna "prestazione professionale intellettuale o commerciale" esterna può quindi essere configurata 2- le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale. Quindi la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata; 3- i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando la documentazione contabile, né la gestione di cassa della società, non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all'art. 49; 4- nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti. Ne deriva che gli adempimenti antiriciclaggio dovrebbero essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell'organo.
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente , da conservare nel fascicolo intestato al cliente	Se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto interessato, gli obblighi antiriciclaggio sussistono a prescindere. In caso contrario, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario sulla conformità formale e di corrispondenza dei dati contenuti nei documenti contabili e fiscali.
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente , da conservare nel fascicolo intestato al cliente	

REGOLE DI CONDOTTA PRESTAZIONI A **RISCHIO INERENTE** NON SIGNIFICATIVO REGOLA TECNICA N. 2 TABELLA 1

N	Prestazioni a rischio "non significativo" (salvo diverse situazioni specifiche)	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica	Specifiche
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente , da conservare nel fascicolo intestato al cliente	Di fatto la risposta al quesito non conduce alla conoscenza di operazioni già realizzate (e che peraltro potrebbero anche non realizzarsi mai)
5	Consulente tecnico di parte	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto	In questi casi, in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge.
6	Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto	Assistenza nei confronti del debitore in procedure concorsuali, innanzi a un'autorità giudiziaria - prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria
7	Funzioni di mediazione e arbitrato	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto	

NUOVO

NUOVO

NUOVO



REGOLE DI CONDOTTA PRESTAZIONI A **RISCHIO INERENTE** NON SIGNIFICATIVO REGOLA TECNICA N. 2 TABELLA 1

N	Prestazioni a rischio "non significativo" (salvo diverse situazioni specifiche)	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica	Specifiche
8	Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto	- curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, gestore della crisi (di nomina giudiziale) nelle procedure concorsuali - liquidatore di società nominato dal tribunale (ex art. 2487 c.c.) - amministratore giudiziario - commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie - ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche (CTU) su incarico dell'autorità giurisdizionale - amministratore di sostegno ovvero assistente nella redazione/controllo delle gestioni connesse alle amministrazioni di sostegno - delegato alle operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, fermo restando quanto disposto dall'art. 585, co. 4, c.p.c. (applicabile anche in caso di vendita posta in essere nell'esercizio delle funzioni di curatore o di liquidatore giudiziale) - custode giudiziale di beni ed aziende
9	Incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria	- gestore della crisi nominato dall'OCC o dal Tribunale - esperto indipendente ex artt. 12 e seg.CCII, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata". La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso la Camera di Commercio. Il professionista si rapporta costantemente con l'autorità giudiziale
10	Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia dell'incarico professionale	- attività di docenza (in presenza e da remoto) - elaborazione di monografie, articoli e altri contributi editoriali (cartacei e sul web) - risposte a quesiti nell'ambito di rubriche tematiche su riviste periodiche, banche dati, portali web Si tratta di pure prestazioni intellettuali; è assente ogni risvolto patrimoniale e finanziario. Sono prestazioni a carattere didattico e/o divulgativo rivolte a terzi (discenti o lettori) che non sono 'clienti' del professionista; né, ai fini antiriciclaggio, "cliente" può essere l'editore o la società di formazione

NUOVO

REGOLE DI CONDOTTA

PRESTAZIONI A **RISCHIO INERENTE** NON SIGNIFICATIVO

REGOLA TECNICA N. 2 TABELLA 1

N	Prestazioni a rischio "non significativo" (salvo diverse situazioni specifiche)	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica	Specifiche
11	Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina	Nelle funzioni svolte dal componente di un OdV non è dato ravvisare una prestazione professionale con risvolti economico-finanziari-patrimoniali. Peraltro possono esserne parte tanto professionisti quanto soggetti non iscritti in Albi
12	Predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. Registro delle Imprese)	si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7 , per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento	Es.: deposito bilancio, comunicazioni con COMUNICA, registrazione di atti e contratti, la compilazione di questionari, dichiarazioni, istanze, raccolte e l'invio di dati verso Enti/Autorità Pubbliche (ad esempio CCIAA/Registro Imprese, Ministeri, Agenzia Entrate, Anagrafe Rapporti, Enti territoriali quali Regioni/Province/Comuni, Banca d'Italia, ISTAT, Enti previdenziali e Assistenziali, ecc.).
13	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	il professionista acquisisce una copia del documento di identità del cliente , da conservare nel fascicolo intestato al cliente	Si tratta di meri adempimenti burocratici per la registrazione di opere frutto dell'ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni.
14	Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche , anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia dell'incarico professionale	Si tratta di prestazioni intellettuali svolte in favore delle P.A. che gestiscono risorse pubbliche, anche europee, sulla base di specifico incarico instaurabile o direttamente con la PA, o con società di cui la PA è la Committente (pareri, supporto alla definizione di atti amministrativi, controllo sulla spesa dei beneficiari dei fondi). Non comportano l'instaurazione di alcun rapporto professionale con il beneficiario delle risorse pubbliche

**NESSUN
ADEMPIMENTO**

NUOVO



PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO = 2

- *Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni*
- *Consulenza in materia tributaria*
- *Consulenza contrattuale*
- *Custodia e conservazione di beni e aziende*



*Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda,
patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)*

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO = 3

- *Amministrazione di trust o istituti giuridici affini*
- *Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica*
- *Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici*
- *Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale*
- *Costituzione di enti, trust o strutture analoghe*
- *Tenuta della contabilità*
- *Consulenza in materia di bilancio*
- *Revisione legale dei conti*



inOpera

**D.LGS. 21.11.2007 n. 231
REGOLA TECNICA N.2 CNDCEC
GRADO DI SIGNIFICATIVITA' DEL RISCHIO INERENTE**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO = 4

- ***Consulenza in operazioni di finanza straordinaria***

ESENZIONE

ART.17

**ATTIVITA' DI MERA REDAZIONE E/O TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI
DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI**

ART.17

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
ART. 2 C. 1 L. N. 12 - 1979 (ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA)**

NUOVE R.T.

PREDISPOSIZIONE E/O INVIO TELEMATICO DI PRATICHE VARIE AGLI UFFICI PUBBLICI COMPETENTI

(si tratta di mere funzioni operative che non consentono alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente)

LA CONSULENZA FISCALE O IN MATERIA DI LAVORO

E' SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO



***in*Opera**

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
“Antiriciclaggio”

Regola tecnica n.2 del CNDCEC
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(artt. 17 – 30 D. Lgs. n. 231/2007)



DECLINAZIONE ITALIANA DEL PRINCIPIO

"KNOW YOUR CUSTOMER"

(conosci il tuo cliente)

La procedura introdotta dal D. Lgs. n. 231/2007 richiede:

- **Titolare effettivo ed eventuale esecutore**
- **ulteriori dati e notizie su scopo e natura della prestazione**
- **attribuzione di un "profilo di rischio" al cliente e all'eventuale operazione**
- **formazione del fascicolo**
- **monitoraggio costante della sua posizione**

ATTIVITA' DA SVOLGERE

**IDENTIFICAZIONE E VERIFICA
DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE**
(carta identità-patente di guida-
passaporto – porto d'armi)

**SE SI TRATTA DI
SOCIETA'/ASSOCIAZIONI / ENTI SI
DEVE ACCERTARE / VERIFICARE IL
POTERE DI RAPPRESENTANZA**
(certificazione camerale e analoghi)

**IDENTIFICAZIONE E VERIFICA
DELL'IDENTITA' DELL'EVENTUALE
ESECUTORE**

anche in merito all'esistenza ed
all'ampiezza del potere di
rappresentanza che possiede
(su dichiarazione ART. 22)

**IDENTIFICAZIONE E VERIFICA
DELL'IDENTITA' DEL TITOLARE
EFFETTIVO**

(su dichiarazione del cliente ART. 22 e
anche tramite registri o altri
documenti pubblici)

ESECUTORE

- _ E' un delegato ad operare in nome e conto del cliente o al quale sono conferiti poteri di rappresentanza**
- _ Figura che può aggiungersi a quella del cliente e del titolare effettivo**
- _ E' bene che venga accertato l'ambito dei poteri per rapportarsi correttamente con esso**

TITOLARE EFFETTIVO E' LA PERSONA FISICA/FISICHE DIVERSA DAL CLIENTE NELL'INTERESSE DELLA QUALE, IN ULTIMA ISTANZA, E' RESA LA PRESTAZIONE

SOCIETA' DI CAPITALI

POSSIEDE / CONTROLLA
DIRETTAMENTE /
INDIRETTAMENTE
LA TITOLARITA' DI UNA
PARTECIPAZIONE IN
PERCENTUALE SUPERIORE AL
25%
ANCHE PER IL TRAMITE DI
SOCIETA' CONTROLLATE



SOCI CON QUOTE < = AL 25%
IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I
SI IDENTIFICA
IN CHI CONTROLLA LA
MAGGIORANZA DEI VOTI
/CONTROLLA VOTI SUFFICIENTI
PER ESERCITARE INFLUENZA
DOMINANTE / POSSIEDE
PARTICOLARI VINCOLI
CONTRATTUALI PER ESERCITARE
INFLUENZA DOMINANTE

IN ASSEMBLEA ORDINARIA

IN ASSENZA :
NEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO LA
RAPPRESENTANZA LEGALE O I POTERI DI
FIRMA

CONDOMINIO

SE NON CI SONO PROPRIETARI DI
MILLESIMI > 25% DELL'EDIFICIO
IL TITOLARE EFFETTIVO SI PUO'
IDENTIFICARE
NELL' AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO

COOPERATIVA

CON SOCI TUTTI < = 25%
I TITOLARI EFFETTIVI
SI POSSONO
IDENTIFICARE NEI COMPONENTI
DEL C.D.A. DOTATI DI LEGALE
RAPPRESENTANZA / PRESIDENTE

L'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI
EFFETTIVI AVVERRA' IN PRIMA
BATTUTA TRAMITE LA
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
(art.22)

IL PROFESSIONISTA
VERIFICHERA' SU ATTI PUBBLICI
– VISURE CAMERALI – PATTI
PARASOCIALI E ALTRI FONTI
INFORMATIVE DI DOMINIO
PUBBLICO LA RISPONDEZA DEI
DATI CONOSCIUTI CON LA
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno

importanti cariche pubbliche



LORO FAMILIARI



**CHI NOTORIAMENTE INTRATTIENE COI
PEP STRETTI LEGAMI**



A.V.C. RAFFORZATA

LA RILEVANZA DELLA QUALIFICA OPERA QUANDO

IL PEP AGISCE QUALE PRIVATO

E NON QUANDO AGISCE NEI SUOI POTERI E FUNZIONI



PEP – PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ART. 1 COMMA 2 LETT. dd)

ESEMPIO P.E.P. :

- **PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
- **DEPUTATI E SENATORI**
- **GIUDICI CORTE COSTITUZIONALE E SIMILI**
- **AMBASCIATORE**
- **DIRETTORE GENERALE ASL**
- **SINDACO COMUNE CON POPOLAZIONE NON INFERIORE A 15.000 ABITANTI**
- **COMPONENTE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO DELLE IMPRESE CONTROLLATE, ANCHE INDIRETTAMENTE, DALLO STATO ITALIANO O DA UNO STATO ESTERO OVVERO PARTECIPATE, IN MISURA PREVALENTE O TOTALITARIA, DALLE REGIONI, DA COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E CITTÀ METROPOLITANE E DA COMUNI CON POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE A 15.000 ABITANTI**



IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA'

QUANDO SI DEVE SVOLGERE

PRIMA DELL'INSTAURAZIONE

-DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO

-DI UN CONFERIMENTO D'INCARICO

di valore indeterminato o indeterminabile

-DI UN'OPERAZIONE OCCASIONALE

che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo = oppure > a € 15.000)



IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA'

ECCEZIONE

**NEI CASI DI BASSO RISCHIO LA VERIFICA DELL'IDENTITA' PUO'
ESSERE POSTICIPATA MA NON OLTRE 30 GIORNI**

ATTIVITA' DA SVOLGERE

**ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO
E SULLA NATURA DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE**



inOpera

**D.LGS. Art.17 dlgs.231/2007
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

SEMPRE

- **SE VI È UN SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA, ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE)**
- **SE VI SONO DUBBI SU QUALUNQUE DATO – INFORMAZIONE - CIRCOSTANZA**



PRESTAZIONE PROFESSIONALE CHE COINVOLGE PIU' PARTI

**L'OBBLIGO E' ESPLETATO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE CHE
CONFERISCE L'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE**

**COMPORTA L'IDENTIFICAZIONE E LA VERIFICA DELL'IDENTITA'
DEL CLIENTE E/O DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO**



***in*Opera**

D.LGS. 21.11.2007 n. 231

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE



inOpera

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

(vedi art. 22 D. Lgs 231/2007 e allegato AV.4 alle Linee Guida CNDCEC)

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le sottostanti informazioni, assumendo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere

Il sottoscritto

Cognome e nome _____ nato a _____ il _____

codice fiscale _____

Residenza _____

Attività lavorativa _____

estremi documento identificativo _____

Dati di nascita e residenza come da doc di identificazione allegato

Domicilio diverso rispetto al doc di identificazione allegato



DICHIARA

Scopo e natura prevista della prestazione professionale:

(art.18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)

☐ di NON essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) in quanto
(come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007):

☐ di NON rivestire lo status di PEP da più di un anno

☐ di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta

(indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)



- di agire in proprio e quindi l'inesistenza di un diverso titolare effettivo
nei titolari effettivi potrebbe essere ripetuto il legale rappresentante / amministratore
- di agire per conto dei seguenti titolari effettivi
 - di agire per conto della società / ente

In qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri come da documentazione consegnata e attesta che il titolare/i effettivo/i sono :

(nel caso residuale) □ di agire per conto della società / ente
.....

In qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri come da documentazione consegnata e attesta che il titolare/i effettivo/i devono essere individuati nelle persone di : (amministrazione o direzione)



- che il/i titolare/i effettivo è una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) in quanto *(come definita dall'art. , c. 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007):*

(indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

- che il/i titolare/i effettivo non è una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) *(come definita dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del d.lgs. 231/2007)*

- Che le relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore , sono _____



inOpera

Che la **provenienza dei fondi** utilizzati nell'operazione è _____
(se necessario, **SEMPRE** nei rapporti con PEP)

Che i **mezzi di pagamento forniti dal cliente al professionista** il quale in nome o per conto dello stesso cliente compie qualsiasi operazione di natura finanziaria sono _____

- Che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo
- che la professione/attività del cliente è la seguente: _____
esercitata/svolta dal _____ nell'ambito territoriale _____



Dichiara espressamente

i) di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di “persone politicamente esposte”, di “titolare effettivo” e di “finanziamento al terrorismo” contenute in calce all’Allegato alla presente dichiarazione, ii) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55, co. 3, D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, iii) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta

Si impegna

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Luogo e data _____ Firma _____



***in*Opera**

D.LGS. 21.11.2007 n. 231

LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



SCHEDA DI <u>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</u>		
<u>RISCHIO INERENTE</u> ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE PREVALEMENTEMENTE ESERCITATA IN STUDIO	+	<u>RISCHIO SPECIFICO</u> CON RIFERIMENTO ALLA CLIENTELA E ALLE OPERAZIONI-PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA

Riferimenti: Art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007

CLIENTE.....

PRESTAZIONE/I

PROFESSIONALE/I.....

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: **..3** (per tenuta della contabilità e revisione legale dei conti)

II. Misurazione del rischio specifico

A. Aspetti connessi al cliente



inOpera

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA

Riferimenti: Art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007

CLIENTE.....

PRESTAZIONE/I

PROFESSIONALE/I.....

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: **..3** (per tenuta della contabilità e revisione legale dei conti)

II. Misurazione del rischio specifico

A. Aspetti connessi al cliente

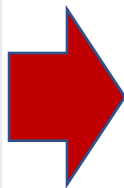


SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO
VEDI PAGG. 26- 27 LINEE GUIDA PER SPECIFICA SINGOLO ASPETTO

TABELLA A

DA COMPILARE SEMPRE

**ASPETTI CONNESSI
AL CLIENTE**



***attribuire un livello di rischio
da 1 a 4 per ogni aspetto***

-- NATURA GIURIDICA

- PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA

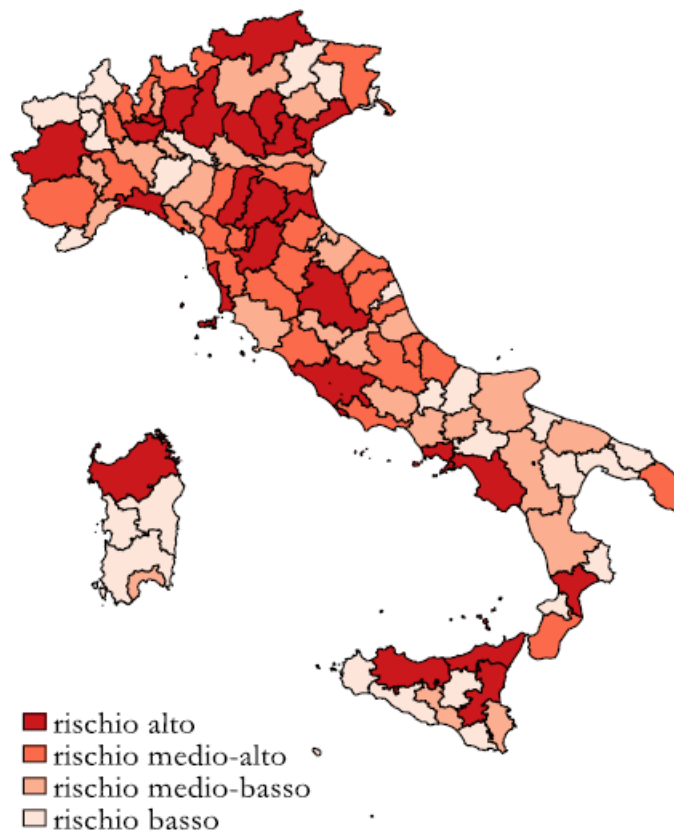
**- COMPORTAMENTO AL MOMENTO
DELL'OPERAZIONE O DELL'INIZIO DEL RAPPORTO
PROFESSIONALE**

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA O DELLA SEDE



inOpera

*Figura 5. Indicatore di rischio per le Autorità di prevenzione e contrasto (anno 2023)
(Somma provinciale dei flussi anomali di contante)*



Fonte UIF: Elaborazioni della UIF su dati S.A.R.A

TABELLA DI CONFRONTO CLASSIFICA PROVINCE ITALIANE A RISCHIO FLUSSI ANOMALI DI CONTANTE
GRADO DI RISCHIO PROVINCE DELLA SICILIA
ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI

**(A cura di Andrea Coloni e Federico Zavarise
- verificarne l'esattezza prima di avvalersene)**

	2025	2019
AGRIGENTO	BASSO	BASSO
CALTANISSETTA	MEDIO-BASSO	BASSO
CATANIA	ALTO	MEDIO-BASSO
ENNA	BASSO	MEDIO-BASSO
MESSINA	ALTO	MEDIO-BASSO
PALERMO	ALTO	MEDIO-BASSO
RAGUSA	BASSO	BASSO
SIRACUSA	MEDIO-BASSO	BASSO
TRAPANI	BASSO	BASSO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO
VEDI PAGG. 26- 27 LINEE GUIDA PER SPECIFICA SINGOLO ASPETTO

TABELLA B

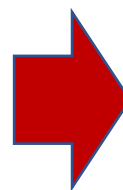
DA NON COMPILARE IN CASO DI:

- TENUTA DELLA CONTABILITA'**
- REVISIONE LEGALE DEI CONTI**
- ASSISTENZA E CONSULENZA**
- CONTINUATIVA GENERICA IN**
- AMBITO CONTABILE E FISCALE**

NUOVO

**ASPETTI CONNESSI
ALL'OPERAZIONE /
PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

***attribuire un livello di rischio
da 1 a 4 per ogni aspetto***



- TIPOLOGIA O DELL'OPERAZIONE O DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO AMMONTARE**
- FREQUENZA OPERAZIONI/DURATA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
- RAGIONEVOLEZZA DELL'OPERAZIONE O DELLA
PRESTAZIONE PROF.LE RISPETTO ALL'ATTIVITA'
SVOLTA DAL CLIENTE E ALLE SUE RISORSE
ECONOMICHE**
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE**



DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO - ESEMPIO

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE

punteggio da 1 a 4 (tabelle nn. 1 e 2) per es. $3 \times 30 \% = 0,9$

LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO

**risultato della media aritmetica del rischio specifico x 70 %
per es: $2 \times 70 \% = 1,4$**

***LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO :
RISCHIO INERENTE + RISCHIO SPECIFICO
= 2,3***



MISURE DI A.V.C. SULLA BASE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il professionista dovrà adempiere agli obblighi di A.V.C. secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata

SOMMA VALORI PONDERATI	GRADO DI RISCHIO EFFETTIVO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
DA 1 A < 1,6	NON SIGNIFICATIVO	- Per i casi di cui alla Tabella 1 : regole di condotta ivi indicate - Per tutti gli altri casi : semplificate
DA 1,6 A < 2,6	POCO SIGNIFICATIVO	semplificate
DA 2,6 A < 3,6	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	ordinarie
DA 3,6 A 4	MOLTO SIGNIFICATIVO	rafforzate



ATTRIBUZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

VALORI PONDERATI	RISCHIO EFFETTIVO
Punteggio da 1 a < 1,6	non significativo
Punteggio da 1,6 a < 2,6	poco significativo
Punteggio da 2,6 a < 3,6	abbastanza significativo
Punteggio da 3,6 – 4,0	molto significativo

PERIODICITA' CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DA LINEE GUIDA 2019 IN AGGIORNAMENTO)

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di da adottare	Periodicità controllo costante
non significativo	semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativa	ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativa	rafforzate	almeno ogni 6-12 mesi



ADEGUATA VERIFICA

SEMPLIFICATA

ORDINARIA

RAFFORZATA



ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA per es. P.A

L'APPLICAZIONE DELLA MISURA SEMPLIFICATA SI CONCRETIZZA

SOTTO IL PROFILO DELLA ESTENSIONE

(dichiarazione del cliente anche per identificare esecutore, legale rappr.te e titolare effettivo)

E DELLA FREQUENZA

(per es. tre anni)

RISPETTO AGLI ADEMPIMENTI " ORDINARI "



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA **ART. 25 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Accertare identità con documenti e informazioni supplementari
Attenzionare particolarmente scopo e natura

Controllo costante, continuo e rafforzato
(ad intervalli più ravvicinati nel tempo)

Nel caso di PEP adottare misure per stabilire l'origine dei fondi e del patrimonio



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

ART. 24 – ALCUNI FATTORI DI RISCHIO MINIMI RELATIVI AL CLIENTE

- **RAPPORTI PROFESSIONALI INSTAURATI O ESEGUITI IN CIRCOSTANZE ANOMALE**
- **CLIENTI RESIDENTI IN AREE GEOGRAFICHE AD ALTO RISCHIO**
- **STRUTTURE QUALIFICABILI COME VEICOLI DI INTERPOSIZIONE PATRIMONIALE**
- **ATTIVITÀ ECONOMICHE CARATTERIZZATE DA ALTO USO DEL CONTANTE**
- **ASSETTO SOCIETARIO ANOMALO O TROPPO COMPLESSO PER LA NATURA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**
- **IN CASO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

ART. 24 –ALCUNI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A PRODOTTI,SERVIZI,OPERAZIONI, CANALI DISTRIBUTIVI

- **PRODOTTI OD OPERAZIONI CHE POTREBBERO FAVORIRE L'ANONIMATO**
- **PAGAMENTI RICEVUTI DA TERZI PRIVI DI UN EVIDENTE COLLEGAMENTO CON IL CLIENTE**
- **O CON LA SUA ATTIVITÀ**
- **OPERAZIONI RELATIVE A PETROLIO, ARMI, METALLI PREZIOSI, PRODOTTI DEL TABACCO, MANUFATTI CULTURALI E ALTRI BENI MOBILI DI IMPORTANZA ARCHEOLOGICA, STORICA, CULTURALE E RELIGIOSA O DI RARO VALORE SCIENTIFICO, NONCHÉ AVORIO E SPECIE PROTETTE**



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA ART. 24 – FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICO

- **PAESI TERZI CARENTI DI EFFICACI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FdT COERENTI CON LE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI**
- **PAESI SOGGETTI A SANZIONI, EMBARGO O MISURE ANALOGHE EMANATE DAI COMPETENTI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI**
- **PAESI TERZI CARATTERIZZATI DA UN ELEVATO LIVELLO DI CORRUZIONE O DI PERMEABILITA' AD ALTRE ATTIVITA' CRIMINOSE**
- **PAESI CHE FINANZIANO O SOSTENGONO ATTIVITÀ TERRORISTICHE O NEI QUALI OPERANO ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE**



***in*Opera**

D.LGS. 21.11.2007 n. 231

Regola tecnica n.3 del CNDCEC

**CONSERVAZIONE DATI E NOTIZIE
(IL FASCICOLO DEL CLIENTE)**



SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI – IL FASCICOLO

IL FASCICOLO SI PUO' TENERE IN MODALITA' :

- . CARTACEA**
- . ELETTRONICA**
- . MISTA**

ne' le Regole tecniche, né le Linee guida del CNDCEC prescrivono particolari formati tecnici , per cui sono ammessi anche i PDF, JPG, JPEG ecc.

FASCICOLO DELLA CLIENTELA FAC – SIMILE DEL CONTENUTI

- **FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' CLIENTE ED ESECUTORE**
- **FOTOCOPIA CODICE FISCALE CLIENTE ED ESECUTORE**
- **FOTOCOPIA PARTITA IVA**
- **VISURA CAMERALE**
- **DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA**
- **DICHIARAZIONE DEL CLIENTE – SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- **EVENTUALE ATTESTAZIONE A.V.C. DA PARTE DI TERZI / ASTENSIONE**
- **DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO ED EVENTUALE DOCUMENTAZIONE**
- **COPIA DEL MANDATO PROFESSIONALE**
- **DOCUMENTAZIONE CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROF.LE**
- **OGNI ALTRO DOCUMENTO O ANNOTAZIONE PERTINENTE**



CONSERVAZIONE DEI DATI

LA TEMPESTIVA ACQUISIZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI VA ATTESTATA CON DATA

**dal 1.1.2020 (max dal 30.6.2020) tutta la documentazione contenuta nel fascicolo
doveva essere datata e firmata dal professionista o da un suo delegato
entro 30 giorni da - esecuzione dell'operazione
- conferimento dell'incarico professionale o da una sua variazione**



'DAL 16.1.2025 L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA NON E' PIU' RICHiesta



CONSERVAZIONE CARTACEA DEI DATI

STORICITA' DEI DATI



IN ALTERNATIVA

**ALL'APPOSIZIONE DELLA DATA SULLA DOCUMENTAZIONE
PRESENTE NEL FASCICOLO PUÒ ESSERE ADOTTATO UN
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI E INFORMAZIONI
CHE RICONDUCE QUEST'ULTIMI AL PERIODO DI ACQUISIZIONE**



CONSERVAZIONE DEI DATI

IL FASCICOLO DEVE ESSERE CONSERVATO PER
DIECI ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
MA NON DEVE ESSERE PIU' AGGIORNATO



**CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DATI
PRESSO CENTRI DI SERVIZI**

**PER LA CONSERVAZIONE INFORMATICA IL PROFESSIONISTA SI PUO'
AVVALERE DI UN AUTONOMO CENTRO DI SERVIZI**

**IL CENTRO SERVIZI DEVE GARANTIRE L'ACCESO DIRETTO ED IMMEDIATO AL
SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI**

**NONOSTANTE IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE INFORMATICA SIA AFFIDATO A
TERZI LA RESPONSABILITA' DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
CONSERVAZIONE PERMANE IN CAPO AL PROFESSIONISTA**



CONSERVAZIONE DEI DATI

LE MODALITA' DEVONO :

- PREVENIRE LA PERDITA DI DATI E INFORMAZIONI
- GARANTIRE LA RICOSTRUZIONE DELL'OPERATIVITA' O ATTIVITA' DEL CLIENTE
- ASSICURARE L'ACCESSIBILITA' COMPLETA E TEMPESTIVA DEI DATI ED INFORMAZIONI CON L'INTEGRITA' E INALTERABILITA' DEI DATI ED INFORMAZIONI - MANTENIMENTO DELLA STORICITA' DEI DATI



FASCICOLO DELLA CLIENTELA ART. 31

LA DOCUMENTAZIONE DEVE CONSENTIRE ALMENO DI RICOSTRUIRE:

- **LA DATA DI INSTAURAZIONE DEL CONFERIMENTO D'INCARICO**
- **I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE /TITOLARE EFFETTIVO / ESECUTORE**
- **INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA**
- **INDICAZIONE ESPLICITA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AD ALIMENTARE IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE E ACCESSO AI DATI ED INFORMAZIONI CONSERVATI (non necessario per gli studi individuali senza dipendenti)**
- **DATA / IMPORTO / CAUSALE OPERAZIONE**
- **MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI**

NUOVO



SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY

**TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO
DEL D.LGS. N. 231 – 2007**

INTEGRAZIONE DELL'INFORMATIVA PER SPECIFICARE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI
AVVERRÀ ANCHE PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



inOpera

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
“Antiriciclaggio”

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI
di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
Novembre 2024 – presentata 27.5.2025



inOpera

**ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI
di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
novembre 2024 presentata 27.5.2025**

**L 'ANALISI È STATA SVILUPPATA SULLA BASE DELLA METODOLOGIA
GIÀ ADOTTATA PER L'ANALISI NAZIONALE
DEI RISCHI DEL 2014 E PER L'AGGIORNAMENTO DEL 2018**

SI RIFERISCE ALL'OPERATIVITÀ DEL PERIODO 2019-2023



DATI RAPPORTO ISTAT 2022

**SULL' ECONOMIA SOMMERSA DEI CONTI
NAZIONALI**

VALORE 201 MILIARDI DI EURO

= AL 10% DEL PIL

**E' CONFERMATO CHE IL CONTANTE E L'ECONOMIA NON OSSERVATA
IMPATTANO SIGNIFICATIVAMENTE SUL LIVELLO DI RISCHIO DEL PAESE**

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO DELLE CONDOTTE CRIMINALI

MINACCE CON RILEVANZA MOLTO SIGNIFICATIVA

- **CORRUZIONE**
- **ESTORSIONE**
- **EVASIONE E REATI TRIBUTARI (STIMATI CIRCA 84 MLD DI EURO)**
- **NARCOTRAFFICO**
- **REATI FALLIMENTARI E SOCIETARI**



**E' IL LIVELLO PIU'
ALTO**

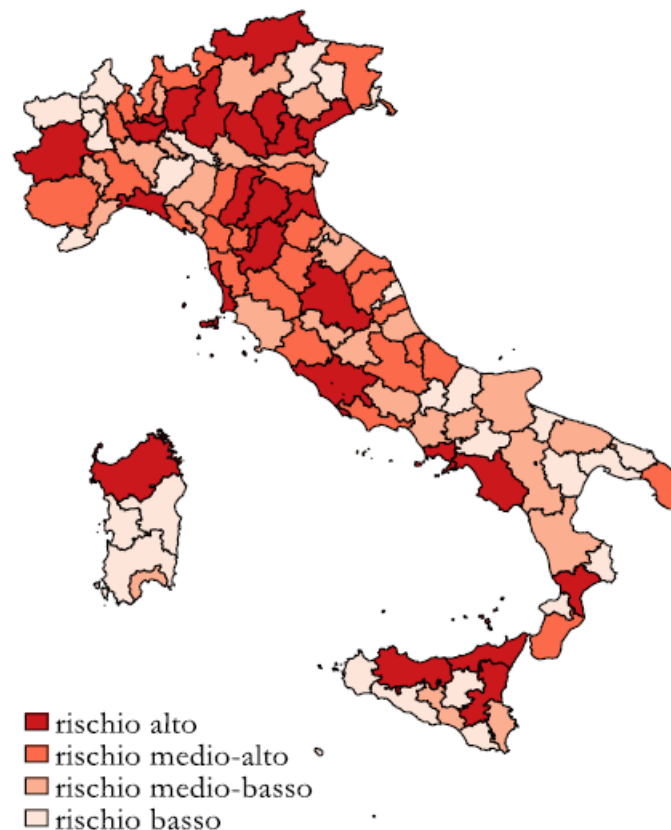
MINACCE CON RILEVANZA ABBASTANZA SIGNIFICATIVA

- **GIOCO D'AZZARDO**
- **CONTRABBANDO E CONTRAFFAZIONE**
- **SFRUTTAMENTO SESSUALE**
- **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI**
- **TRUFFA**
- **USURA**



E' IL LIVELLO 3/4

*Figura 5. Indicatore di rischio per le Autorità di prevenzione e contrasto (anno 2023)
(Somma provinciale dei flussi anomali di contante)*



Fonte UIF: Elaborazioni della UIF su dati S.AR.A

**TABELLA DI CONFRONTO CLASSIFICA PROVINCE ITALIANE A RISCHIO FLUSSI ANOMALI DI CONTANTE
GRADO DI RISCHIO PROVINCE DELLA SICILIA
ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI**

**(A cura di Andrea Coloni e Federico Zavarise
- verificarne l'esattezza prima di avvalersene)**

	2025	2019
AGRIGENTO	BASSO	BASSO
CALTANISSETTA	MEDIO-BASSO	BASSO
CATANIA	ALTO	MEDIO-BASSO
ENNA	BASSO	MEDIO-BASSO
MESSINA	ALTO	MEDIO-BASSO
PALERMO	ALTO	MEDIO-BASSO
RAGUSA	BASSO	BASSO
SIRACUSA	MEDIO-BASSO	BASSO
TRAPANI	BASSO	BASSO



Tab. 7.1.1 documento

**TABELLA DI SINTESI DELLE VULNERABILITA' DEI
SOGGETTI OBBLIGATI ESAMINATI E SETTORI**

CATEGORIE PROFESSIONALI	LIVELLO DI VULNERABILITA'
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	MOLTO SIGNIFICATIVA
NOTAI	ABBASTANZA SIGNIFICATIVA
AVVOCATI	MOLTO SIGNIFICATIVA
CONSULENTI DEL LAVORO	ABBASTANZA SIGNIFICATIVA
REVISORI LEGALI DEI CONTI CON INCARICHI SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (EIP) O SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDU (ERI)	POCO SIGNIFICATIVO
REVISORI LEGALI DEI CONTI SENZA INCARICHI SU EIP O ERI	POCO SIGNIFICATIVO

Legenda sulla vulnerabilità relativa

- Vulnerabilità relativa non significativa
- Vulnerabilità relativa poco significativa
- Vulnerabilità relativa abbastanza significativa
- Vulnerabilità relativa molto significativa



LINEE D'INTERVENTO

Tabella 7.1.2 - Priorità degli interventi relativa alle categorie esaminate

	Attività di dialogo e formazione	Interventi operativi/ regolamentari /normativi	Potenziamento attività di analisi vigilanza e controllo
PROFESSIONISTI			
Notai	Priorità alta	Priorità medio-bassa	Priorità medio-bassa
Avvocati	Priorità alta	Priorità medio-alta	Priorità alta
Dottori commercialisti e esperti contabili	Priorità alta	Priorità medio-bassa	Priorità alta
Revisori legali senza incarichi EIP o ERI	Priorità medio-alta	Priorità medio-alta	Priorità medio-alta
Revisori legali con incarichi EIP o ERI	Priorità medio-alta	Priorità medio-bassa	Priorità medio-bassa
Consulenti del lavoro	Priorità medio-alta	Priorità medio-bassa	Priorità medio-bassa

Legenda sui livelli di priorità degli interventi:

- Priorità bassa
- Priorità medio-bassa
- Priorità medio-alta
- Priorità alta



***in*Opera**

**D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
“Antiriciclaggio”**

**Regola tecnica n.1 del CNDCEC
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STUDIO**

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

- **L'ASSENZA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NON È SANZIONABILE IN VIA DIRETTA**
- **LA SUA REDAZIONE RILEVA POSITIVAMENTE AI FINI DELLE EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI IN RAGIONE DELL'ADOZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO**
- **GLI ATTI RELATIVI ALL'AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO/FDT DEVONO ESSERE CONSERVATI E MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (ODCEC) E DEL MEF – UIF – DIA – GUARDIA DI FINANZA SU DELEGA DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA**

- **AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLO STUDIO DA 1.1. 2020 NON OLTRE IL 30.6. 2020 (rinvio B. Italia)**

DOVRA' ESSERE AGGIORNATA :

- A SEGUITO DI RILEVANTI MUTAMENTI DEI PARAMETRI DI STUDIO

- ENTRO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI

NAZIONALE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FdT

A large yellow starburst graphic with a black outline, containing two lines of text in black capital letters.

ENTRO IL 27 MAGGIO 2026

INFORMATIVA CNDCEC n. 85 - 2025

I NEO-ISCRITTI DOVRANNO ESEGUIRE LA PRIMA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO ENTRO IL 31.12 DELL'ANNO

SUCCESSIVO A QUELLO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE



AUTO-VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLO STUDIO

DESCRIZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE		
indicare tipologia giuridica	anno di inizio dell'attività	localizzazione della/e sede/i
organizzazione interna		tipologia prevalente di clientela
principali prestazioni professionali svolte		eventuali peculiarità e specializzazioni



SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RIFERIMENTO PER L'AUTOVALUTAZIONE DI STUDIO

RILEVANZA	VALORI DELL'INDICATORE DI INTENSITA'
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

valutazione del rischio inerente (pagg.11-14 Linee guida)

(tipologia clientela- area geografica operatività di studio e clienti -modalità esplicativa prestazione professionale – servizi offerti secondo le tabelle 1 e 2 della Regola tecnica n. 2) punteggio da 1 a 4 di ogni aspetto

contemperato con

valutazione della vulnerabilità dello studio (pagg.14-17 Linee guida)

(formazione titolare e dip./coll./tirocinanti-organizzazione adempimenti A.V.C. / fascicolo/ SOS / comunicazione violazioni limiti ai contanti) punteggio da 1 a 4 di ogni aspetto

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**PUNTEGGIO DA 1 A 4**

- 1) Tipologia della clientela (**mappatura clienti**-attività-PEP-organi di controllo)
- 2) **Area geografica di operatività (dello studio e della clientela- vedi mappa)**
- 3) Canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione per es. se i servizi professionali avvengono tramite collaborazioni esterne)
- 4) Servizi offerti (tabelle 1 e 2 allegate alla Regola tecnica n.2)

LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI DEI SINGOLI FATTORI DI RISCHIO**DETERMINA IL VALORE DEL RISCHIO INERENTE**

MISURAZIONE DEL LIVELLO DELLA VULNERABILITA' DELLO STUDIO**Formazione****Valutazione del livello e frequenza di formazione di tutti i componenti di studio (Professionista – Dipendente – Collaboratore – Tirocinante)****Organizzazione Adempimenti
Adeguate Verifiche Della Clientela****Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi in materia di A.V.C****Organizzazione Adempimenti
Conservazione Dati -
Documenti- Informazioni****Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi di formazione del fascicolo della clientela****organizzazione adempimenti
S.O.S. e comunicazioni alle
R.T.S. per le violazioni ai limiti
ai contanti****Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi di S.O.S. e comunicazioni per le violazioni ai limiti ai contanti**



DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE

**punteggio totale : 4 = media del punteggio totale
media del punteggio totale x 40 % =**

LIVELLO DI VULNERABILITA'

**punteggio totale : 4 = media del punteggio totale
media del punteggio totale x 60 % =**

***LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO :
RISCHIO INERENTE + VULNERABILITA'***



SCALA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO DI STUDIO

INERENTE AL 40% PONDERATO CON VULNERABILITA' AL 60%

SOMMA VALORI PONDERATI	RISCHIO RESIDUO
da 1 a < 1,6	NON SIGNIFICATIVO
da 1,6 a < 2,6	POCO SIGNIFICATIVO
da 2,6 a < 3,6	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
da 3,6 a 4	MOLTO SIGNIFICATIVO



PUNTEGGIO DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

AZIONI DA COMPIERE IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO CONSEGUITO	
non significativa < 1,6	mantenimento – gestione dell'impianto esistente
poco significativa < 2,6	
abbastanza significativa < 3,6	miglioramento delle misure organizzative esistenti a seconda dei dati emersi
molto significativa fino a 4	



inOpera



D. Lgs. n. 231 – 2007
D. L. n. 95/2025 conv. in L. 118/2025
ART.11

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ANTIRICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FdT

TERZO SETTORE

CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

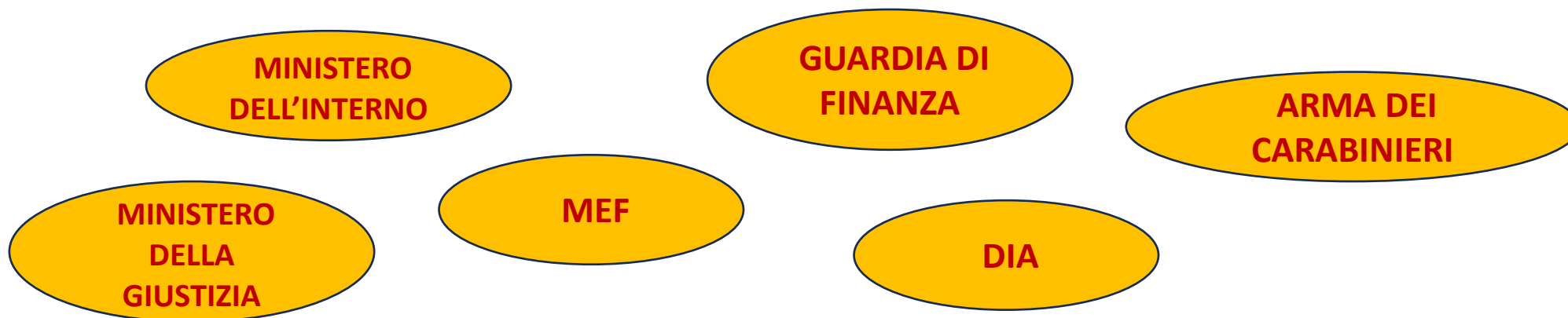


MISURE URGENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

D. Lgs. n. 109/2007

**E' ISTITUITO PRESSO IL MEF
PRESIEDUTO DAL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO**

IL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA





inOpera

**Art. 11 D.L. n. 95/2025 conv.
con modif. in L. n. 118/2025**

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO**

D. Lgs. n. 109/2007

OTTEMPERA AD OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALL'ITALIA

IL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

**CONTRASTO AL
RICICLAGGIO**

CONTRASTO AL FdT

**CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE
DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI
MASSA**

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO**

D. Lgs. n. 109/2007

**PUNTO DI CONTATTO CENTRALE PER RICHIESTE DI ALTRI STATI O
ORGANISMI INTERNAZIONALI**

NOVITA'

IL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

**QUESTIONI DI RISCHIO DI
ABUSO PER FINALITA' DI FdT
DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE**

**ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO
ENTI DEL TERZO SETTORE PER IL RISCHIO
DI ESSERE COINVOLTI IN ATTIVITA' DI FdT**

IL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA DIVENTA ANCHE PUNTO DI CONTATTO CENTRALE



PER RISPONDERE A RICHIESTE DI ALTRI STATI O ORGANISMI INTERNAZIONALI SU QUESTIONI INERENTI AL RISCHIO DI ABUSO PER FINALITÀ DI FdT DI ENTI CHE SI OCCUPANO PRIORITARIAMENTE DI RACCOGLIERE ED EROGARE FONDI PER SCOPI DI NATURA CARITATEVOLE, RELIGIOSA, CULTURALE, EDUCATIVA, SOCIALE O FRATERNA



PER CONDURRE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE CIRCA IL RISCHIO A CUI POTREBBERO ESSERE ESPOSTI GLI STESSI ENTI



S.O.S. NEGLI ENTI NON PROFIT
ANOMALIE PIU' RICORRENTI



**PRELIEVI E VERSAMENTI DI CONTANTE DI IMPORTI UNITARI O
COMPLESSIVI SIGNIFICATIVI**



**BONIFICI DOMESTICI O ESTERI CON PERSONE FISICHE / ALTRE
ASSOCIAZIONI**



**COSTITUZIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI CON MODALITÀ RITENUTE
SOSPETTE PER L'OPACITÀ SULL'ORIGINE DEI FONDI, ANCHE PER IL
RICORSO A PIATTAFORME DI *CROWDFUNDING*.**



**FLUSSI FINANZIARI DA E VERSO L'ESTERO SCAMBIATI CON GIURISDIZIONI
A RISCHIO O SOSPETTATE DI ESSERE VICINE AD AMBIENTI DI RADICALISMO
VIOLENTO**



33.17 Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica) **a favore di terzi, in assenza di relazioni commerciali o d'affari ovvero di persone collegate alle organizzazioni stesse (ad es. dipendenti o esponenti)**, che sembrano sottendere fenomeni distrattivi di risorse da destinare in ultima istanza al finanziamento del terrorismo



***in*Opera**

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
“Antiriciclaggio”

CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO



**CONTROLLO COSTANTE
IN COSA CONSISTE**

**SI TRATTA DI UN ADEMPIMENTO DA SVOLGERE NEL CORSO DEL RAPPORTO
PROFESSIONALE PER VERIFICARE SE LE CONDIZIONI INIZIALI E/O
SUCCESSIVE DI OPERATIVITÀ COMPLESSIVA DEL CLIENTE,
SIANO RIMASTE TALI OPPURE SIANO MUTATE**



CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO – LINEE GUIDA 2019

La tempistica è determinata all'atto della compilazione della scheda di rischio del cliente e/o dell'operazione e della prestazione professionale (mod. AV.1 del CNDCEC)

in ogni caso deve essere eseguita ad ogni cambiamento significativo conosciuto o quando il professionista lo ritenga opportuno in base alla conoscenza del cliente

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante (in attesa di conferma dall'aggiornamento delle Linee guida)
non significativo	semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

VERIFICHE DA ESEGUIRE IN SEDE DI CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO

Le verifiche suggerite dal CNDCEC sono le seguenti:

- ***coerenza*** tra la complessiva operatività del cliente e profilo di rischio che gli fu assegnato
- ***il permanere dello scopo e della natura*** delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico e sue eventuali successive variazioni
- ***se occorre (in funzione del rischio) la provenienza dei fondi e delle risorse del cliente***
- ***variazioni*** nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte acquisendo anche una nuova dichiarazione del cliente
- **che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati.**



***in*Opera**

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
“Antiriciclaggio”

La formazione obbligatoria

D.LGS. 21.11.2007 n. 231
OBBLIGO FORMATIVO

Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio

**I SOGGETTI OBBLIGATI IN PROPORZIONE AI PROPRI RISCHI –
NATURA E DIMENSIONE DI STUDIO DEVONO RENDERE NOTE AL
PERSONALE GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. N. 231-2007
COMPRESI QUELLI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**



TITOLARI DI STUDIO- DIPENDENTI-COLLABORATORI-TIROCINANTI

LA FORMAZIONE DEVE AVERE

- **CARATTERE DI PROGRAMMAZIONE E PERMANENZA**

DEVE ESSERE

- **DOCUMENTATA / ATTESTATA**



RIEPILOGO ADEMPIMENTI ANTIRICLAGGIO NEL RAPPORTO PROFESSIONALE

- **VERIFICARE CHE LA PRESTAZIONE/OPERAZIONE SIA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E CON QUALE MODALITA' : ORDINARIA SEMPLIFICATA O RAFFORZATA**
- **ACQUISIZIONE SCHEDA INFORMATIVA DEL CLIENTE**
- **ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE E ALTRI DATI E NOTIZIE DEL CLIENTE DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO**
- **PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- **INFORMATIVA PRIVACY CON LIBERATORIA PER ANTIRICICLAGGIO**
- **CONSERVAZIONE DEI DATI NEL FASCICOLO**
- **CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO**



*in*Opera

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE
E
BUON LAVORO**